



5^a COMMISSIONE

(BILANCIO)

Senato della Repubblica

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2020,
n.9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

A.S. 1746

10 marzo 2020

Federturismo Confindustria rappresenta 21 filiere dell'industria turistica per un totale di oltre 9000 imprese. Tra i nostri soci vi sono alberghi, strutture termali, agenzie di viaggio, tour operator, settore nautico, stabilimenti balneari, ma anche parchi a tema, ostelli della gioventù, impianti di risalita a fune, imprese dell'intrattenimento, catering aereo e gestori aeroportuali, autotrasporto viaggiatori e molti altri segmenti che insieme vanno a comporre la trasversale industria turistica.

La diffusione del Coronavirus nel nostro Paese ha messo letteralmente in ginocchio il turismo, un settore che in Italia vale oggi il 13% del PIL con un contributo diretto e indiretto pari a 223 miliardi di euro.

L'industria del turismo, negli ultimi anni, ha rappresentato una delle poche voci vivacemente in crescita del PIL italiano. Un settore non "delocalizzabile", che vive della valorizzazione dei territori e si caratterizza per alti livelli occupazionali **a ogni grado di formazione**, con oltre 4.2 milioni di lavoratori non sostituibili dall'automazione.

Le stime più prudenti, prima della diffusione del COVID-19 e dopo il blocco dei voli da e per la Cina, parlavano di una perdita di 5 miliardi di euro. Ora ci troviamo nella condizione, peraltro in continuo peggioramento, di non poter più nemmeno stimare le perdite di medio e lungo periodo, in termini occupazionali e di fatturato. Il *World Tourism and Travel Council* stima per l'Italia una perdita nel 2020 di circa **30 miliardi di euro**.

La stagione è già irrimediabilmente compromessa: alle migliaia di cancellazioni cui assistiamo quotidianamente, si aggiungono le mancate prenotazioni per tutto il secondo semestre 2020, normalmente già a buon punto in questa parte dell'anno. A completare drammaticamente il quadro, occorre ricordare le quotidiane nuove restrizioni all'ingresso degli altri Paesi nei confronti dei turisti italiani. **Si assiste quindi a una paralisi pressoché totale del turismo incoming, outgoing, di quello interno e del business travel.**

Le **cancellazioni alberghiere** si attestano al 90%, ad oggi molte strutture hanno già chiuso. **Agenzie di viaggi e tour operator** hanno assistito non solo al **blocco generalizzato della domanda** di viaggi senza distinzione di destinazione, ma anche al **raddoppio delle cancellazioni**. Inoltre, la **sospensione dei viaggi di istruzione** rischia di ricadere sulle aziende che hanno anticipato il pagamento dei servizi ai fornitori. Le imprese autorizzate allo svolgimento dei servizi di **trasporto turistico con autobus**, avendo una clientela costituita unicamente da turisti (studenti, gruppi organizzati, pellegrini, crocieristi, etc) e rivolgendosi a "gruppi/pluralità di passeggeri", in questo momento stanno vedendo la propria domanda totalmente azzerata. Le imprese di **charter nautico** stanno già assistendo a importanti disdette di contratti per i mesi di aprile-maggio da parte di turisti stranieri. La prevendita dei biglietti dei **parchi a tema** in queste due ultime settimane si è completamente

bloccata (da 50.000 biglietti al giorno a poche decine), i gestori non sono nelle condizioni di assumere collaboratori stagionali poiché non è chiaro se e quando queste attività potranno riaprire al pubblico. La stima dei mancati incassi dei **locali di intrattenimento della c.d. zona gialla**, nei soli primi due weekend di sospensione dell'attività per la chiusura forzata, **è stata di 66 milioni, con quasi 45mila dipendenti senza lavoro dal 23 febbraio.**

Il provvedimento su cui oggi siamo chiamati a esprimerci, il Decreto-legge 2 marzo 2020 n.9, ha rappresentato la primissima risposta del Governo per contenere i danni all'economia derivanti dall'emergenza sanitaria. Tuttavia, prima di passare all'analisi delle norme, riteniamo sia importante trasmettere un'indicazione più generale che possa orientare le scelte del legislatore in questa fase delicatissima, anche per i provvedimenti che seguiranno. **Se si vuole scongiurare il collasso di un settore tanto strategico come quello turistico in primo luogo andrà lasciata nelle imprese quanta più liquidità possibile per far fronte all'attuale blocco del flusso di cassa, e d'altro lato andranno potenziati tutti gli ammortizzatori sociali.**

Come Federazione di settore abbiamo **apprezzato il riconoscimento di norme specifiche per il comparto** (artt. 8 e 28), sganciate dal perimetro delle c.d. "zone rosse" ed estese quindi a tutto il territorio nazionale. Si è trattato di un segnale importante poiché il Governo ha dimostrato di comprendere quanto avevamo segnalato immediatamente, ovvero che il crollo del turismo non avrebbe riguardato solo le zone interessate direttamente dal contagio, ma l'intero Paese.

A integrazione di queste prime misure di emergenza segnaliamo la necessità di istituire un apposito fondo presso il Ministero Beni Culturali e del Turismo destinato alla compensazione dei minori introiti conseguiti nell'anno 2020 dalle imprese di tutta la filiera turistica come descritta nella presente memoria, in tutti i casi in cui la riduzione degli introiti superi di almeno il 10% la media degli introiti conseguiti nel triennio precedente.

- **ART. 8**

Relativamente all'**art. 8** non possiamo non rilevare una serie di limiti e insufficienze. *In primis*, è bene chiarire che le imprese a rischio insolvenza, fallimento e/o chiusura non sono solo quelle turistico-ricettive, i tour operator e le agenzie di viaggio. Chiediamo pertanto che sia **estesa l'applicazione dell'art. 8 ad altri segmenti della filiera particolarmente colpiti e al momento esclusi dalla sospensione dei pagamenti: parchi a tema, bus turistici, catering aereo, locali notturni e discoteche, terme, esercizi funiviari, charter nautico, fiere ed eventi.**

Al fine di non sottrarre liquidità alle imprese, occorrerebbe altresì estendere la sospensione ad altri versamenti fiscali, in particolare all'IMU, considerato il peso che tale imposta riveste.

Chiediamo inoltre la sospensione e l'allungamento per almeno 12 mesi di **mutui e leasing** assunti per l'acquisto di beni materiali e infrastrutture per tutta la filiera turistica, comprensiva di tutte le categorie indicate nella presente memoria.

Sul tema dei mutui è bene chiarire un aspetto. Abbiamo appreso della moratoria **parziale** sui mutui degli alberghi. Ma occorre tener presente che la proprietà quasi mai coincide con la gestione. Per questo si era chiesta una moratoria totale (cioè dei pagamenti in conto capitale e interessi): affinché potessero beneficiarne gli albergatori gestori dell'immobile. Visto che non è stato possibile ottenere una moratoria totale si dovrebbe prevedere per gli albergatori almeno la sospensione degli affitti per 12 mesi, trascorsi i quali dovranno pagare, per il 2020, non più del 10% del fatturato al netto dell'IVA e delle commissioni passive.

Riteniamo poi assolutamente **insufficiente la sospensione dei termini al 30 aprile**, poiché il danno che il settore sta vivendo si protrarrà oltre la stagione estiva. Anche qualora riuscissimo a contenere la diffusione del contagio nelle prossime settimane, ci vorranno mesi per far tornare nell'immaginario dei turisti l'idea di un'Italia meta sicura. Si chiede quindi una proroga dei termini almeno per tutto il 2020.

Terza osservazione: **in luogo del pagamento in un'unica soluzione, che evidentemente ripropone alle aziende un problema di liquidità, si richiede la rateizzazione di quanto dovuto.**

- **ART. 28**

Per quanto riguarda l'**art. 28** sul rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici, Tour operator e Agenzie di Viaggio rilevano problemi enormi sul piano della liquidità nella gestione dei rimborsi stessi. Le Agenzie, che avevano anticipato i pagamenti dei servizi ai fornitori (compagnie aeree, alberghi, etc), in questo momento, soprattutto dagli stranieri, non riescono a farsi rimborsare. Ciò vuol dire che non hanno, in questa fase, materialmente la liquidità di cassa necessaria a far fronte ai rimborsi dei viaggiatori e degli istituti scolastici, per quel che riguarda i viaggi di istruzione.

Il meccanismo dei voucher non risolve il problema: in ogni caso **le agenzie potranno rimborsare con voucher unicamente le somme/voucher che a loro volta saranno rimborsate dai fornitori, non essendovi la liquidità sufficiente.** Ciò che le imprese del turismo organizzato chiedono è prevedere che la quota parte che non potrà essere rimborsata dalle agenzie perché non ricevuta dai fornitori potrà essere recuperata dai viaggiatori attraverso un meccanismo di **credito d'imposta**.

Inoltre al **comma 5** si suggerisce di aggiungere anche i contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica

da COVID-19 e ciò finché perdurino il divieto o l'impedimento allo sbarco, approdo o arrivo. Il testo del comma con la suddetta integrazione risulterebbe così modificato:

*“5. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino il divieto o l'impedimento allo sbarco, approdo o arrivo.** In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.”*

Anche ai vettori è consentito, nei casi individuati dalla norma stessa, di disporre, in alternativa al rimborso dei titoli di viaggio, il rilascio di *voucher* utilizzabili entro un anno dall'emissione. Analoga disposizione per i viaggi di istruzione, rispetto ai quali si precisa che la stessa disposizione si applica anche nel caso di gite scolastiche di una sola giornata organizzate direttamente dall'Istituto scolastico senza l'intervento di un'agenzia di viaggio.

Relativamente ai servizi di trasporto turistico con autobus si segnala che nonostante siano contrattualizzati diversi mesi prima rispetto all'effettuazione del viaggio, i relativi corrispettivi sono di prassi corrisposti solo nell'imminenza dello stesso o dopo la sua effettuazione. Nel caso specifico dei viaggi di istruzione è possibile, quindi, che le procedure di affidamento siano state espletate ed il relativo contratto già stipulato, ma che, al momento della sospensione disposta dal Governo, non sia stato pagato neppure in parte il corrispettivo pattuito. In questo caso sarebbe necessario prevedere la possibilità, in alternativa allo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta, di una riprogrammazione del viaggio in date da concordare con gli Istituti scolastici e comunque entro un anno dalla ricezione della disdetta. Questa previsione eviterebbe di dover ripetere per il prossimo anno scolastico le procedure di affidamento dei servizi. Analoga soluzione dovrebbe essere adottata per il caso in cui il provvedimento di sospensione sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto.

La stessa soluzione dovrebbe essere individuata anche per tutti i contratti di trasporto turistico con autobus stipulati per viaggi di gruppi organizzati in programma almeno fino al prossimo mese di giugno e per i contratti riguardanti viaggi di istruzione/gite scolastiche da svolgere dopo il termine del blocco stabilito dal Governo e fino alla fine del corrente anno scolastico. Con riferimento a tale casistica, per prevenire inutili contenziosi, appare altresì necessario che venga precisato che, in assenza di provvedimenti pubblici che rendano impossibile lo svolgimento del

viaggio, non ricorrono cause di forza maggiore/impossibilità sopravvenuta che giustifichino il recesso unilaterale dal contratto da parte del cliente.

Infine, per non ostacolare la ripresa delle attività turistiche, appare necessario sospendere per gli autobus turistici e di linea commerciali, almeno per tutto il 2020, l'efficacia dell'art. 7, co. 9 del D. Lgs. n. 285/1992 nella parte in cui prevede che *“I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”*.